



**Eblart**  
ENTE BILATERALE DEL LAZIO  
PER L'ARTIGIANATO

**PRESTAZIONI del FONDO REGIONALE di  
SOSTEGNO al REDDITO  
2017**

**REGOLAMENTO GENERALE**

*(approvato dal Comitato Esecutivo Eblart il 20/03/2017)*

## Sommario

<b>ADESIONE A EBNA-FSBA</b> .....	3
<b>CONTRIBUZIONE</b> .....	3
<i>Riepilogo quote imprese escluse dal campo di applicazione della C.I.G.</i> .....	4
<b>REGOLARITA' CONTRIBUTIVA</b> .....	5
<b>PROVVIDENZE E PROCEDURE</b> .....	5
<b>ELENCO DELLE PRESTAZIONI</b> .....	6
<i>Sostegno al reddito dei lavoratori</i> .....	6
<i>Contributi alle imprese</i> .....	6
<i>Sussidi alle famiglie</i> .....	6
<b>PRESTAZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI</b> .....	7
<i>Congedo di maternità</i> .....	8
<i>Congedo parentale. Aspettativa facoltativa per maternità</i> .....	9
<b>PRESTAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE</b> .....	10
<i>Investimenti per l'adeguamento degli impianti alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela ambientale</i> .....	11
<i>Ripristino del ciclo produttivo, interrotto per cause accidentali, eventi atmosferici eccezionali, calamità naturali</i> .....	12
<i>Incremento dell'occupazione</i> .....	13
<i>Formazione tecnico-professionale degli apprendisti nel contratto dell'apprendistato professionalizzante</i> .....	14
<i>Aggiornamento tecnico-professionale di titolari e soci di imprese artigiane</i> .....	15
<i>Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti - ex. art 37 dlgs 81/08</i> .....	16
<i>Certificazione della qualità di prodotto, processo e ambientale, deposito brevetti</i> .....	17
<b>PRESTAZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE</b> .....	18
<i>Sostegno alle famiglie di lavoratori dipendenti, titolari, soci, coadiuvanti di imprese artigiane</i> .....	19

## REGOLAMENTO GENERALE

### ADESIONE A EBNA-FSBA

L'accordo interconfederale siglato il 10/12/2015 tra la CONFARTIGIANATO, la CNA, la CASARTIGIANI, la CLAAI e la CGIL, la CISL, la UIL, ha adeguato le fonti istitutive del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato (FSBA) in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015.

Tale Fondo si applica a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle aziende che applicano i CCNL dell'Artigianato, anche con meno di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal titolo I del D.Lgs. n. 148/2015.

Pertanto le imprese che devono aderire ad EBNA ed FSBA sono:

- tutte le aziende (con esclusione delle imprese edili) classificate dall'Inps con il C.S.C. identificativo del settore dell'Artigianato (4.XX.XX);
- le imprese, anche non artigiane, che applicano uno dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle confederazioni dell'artigianato e dai sindacati confederali, con esclusione del settore edile.

**Aderendo a EBNA-FSBA si aderisce automaticamente all'EBLART.**

### CONTRIBUZIONE

Il Consiglio Direttivo di EBNA ed il Consiglio Direttivo di FSBA, sulla scorta degli Accordi Interconfederali del 10/12/2015 e del 18/01/2016, hanno deliberato in merito alla nuova contribuzione a cui devono attenersi le imprese e i lavoratori per poter accedere alle prestazioni di sostegno al reddito previste dal citato D.Lgs. 148/2015 (assegno ordinario e assegno di solidarietà) in caso di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa, ed alle prestazioni ulteriori previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale in favore dei lavoratori e delle imprese.

Il contributo dovuto è un **contributo unitario** ed è relativo a tutti i lavoratori dipendenti in forza, anche per frazione di mese, sia che prestino lavoro a tempo pieno che parziale. Sono equiparati ad essi gli apprendisti ed i lavoratori stagionali.

Le quote di contribuzione in cifra fissa mensile sono dovute per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato in quanto gli stessi lavoratori usufruiscono in egual misura delle prestazioni coperte da tale contributo.

Sono esclusi dal novero i dirigenti ed i lavoratori a domicilio. Sono altresì escluse dal campo di applicazione le imprese che adottano il CCNL dell'edilizia.

Queste le nuove quote da versare al posto della vecchia quota di € 10,42, in vigore fino al 31/12/2015:

- > In conformità con quanto previsto dalla Legge 183/2014 (Jobs Act), dal D.Lgs. 148/2015 e dagli Accordi interconfederali in materia, a partire dal 1° gennaio 2016, le imprese (quelle artigiane e quelle non artigiane che applicano i CCNL dell'artigianato), che non usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari, devono versare ogni mese una quota fissa di € 7,65 per ogni dipendente, più una quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di ciascun lavoratore.
- > Dal 1° luglio 2016, tale percentuale è incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. L'incremento dello 0,15% è a carico dei lavoratori e la relativa somma viene trattenuta dalla busta paga degli stessi.
- > La quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 7,65 euro è dovuta per intero anche per tutti i lavoratori con contratto part-time.
- > I versamenti sia per EBNA che per FSBA devono continuare ad essere effettuati mensilmente tramite modello F24, rigo unico, utilizzando il **codice tributo "EBNA"**, già attribuito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 08/07/2010.
- > Il contributo dovuto per l'adesione a EBNA e a FSBA è un contributo unitario ed il pagamento delle quote (quella fissa più quella variabile) va fatto, perciò, con un unico versamento alle scadenze da esso previste (di norma, il giorno 16 di ogni mese).
- > Nella denuncia Uniemens, nella sezione denuncia individuale, occorre valorizzare il codice "EBNA" nell'elemento <CodConv> dell'elemento <Conv>, con il relativo importo mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, e il relativo mese di competenza del versamento effettuato nell'attributo <Periodo>.

### RIEPILOGO QUOTE IMPRESE ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA C.I.G.

Versamento con codice "EBNA"	Quota fissa	+	Quota FSBA
Da gennaio 2016 a giugno 2016	€ 7,65	+	0,45% dell'imponibile contributivo (a carico dell'azienda)
Da luglio 2016	€ 7,65	+	0,45% dell'imponibile contributivo (a carico dell'azienda)
		+	0,15% dell'imponibile contributivo (a carico del dipendente)

## REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Per ottenere le prestazioni del Fondo Regionale di Sostegno al Reddito (FSR-EBLART), le imprese devono essere in regola con i versamenti delle quote associative relativi ai 12 mesi precedenti a quello in cui si verifica l'evento per cui si richiede la prestazione.

Le imprese che, pur essendovi tenute, non siano in regola con i 12 versamenti mensili precedenti l'evento, potranno effettuare i versamenti mancanti utilizzando un rigo del modello F24. Copia dello stesso F24 dovrà quindi essere trasmessa all'EBLART.

Qualora nei suddetti 12 mesi l'impresa non abbia avuto dipendenti o li abbia avuti in modo non continuativo, essa dovrà produrre all'Ente un'autocertificazione nella quale indicherà sotto la propria responsabilità la decorrenza di assunzione del personale, ovvero il periodo in cui non ha avuto in forza dipendenti.

Nel caso in cui l'impresa inadempiente non regolarizzasse i versamenti e/o non producesse l'autocertificazione nel termine di 30 giorni dalla segnalazione, la richiesta presentata sarà respinta.

In ogni caso, fermo restando il versamento dovuto per gli anni precedenti, ciascuna prestazione verrà riconosciuta ed erogata solo in virtù di una regolare contribuzione mensile nell'anno corrente.

## PROVVIDENZE E PROCEDURE

Le domande relative alle prestazioni, redatte secondo i criteri e la modulistica previsti dal presente Regolamento, dovranno pervenire alla sede dell'EBLART, anche tramite i Delegati di Bacino.

Le richieste di prestazioni a favore delle imprese dovranno essere accompagnate da una relazione che illustri dettagliatamente le motivazioni e le caratteristiche tecniche dell'intervento per cui si richiede la prestazione, e dalla documentazione relativa ai costi sostenuti.

Nel caso in cui le domande fossero incomplete, verranno richiesti i documenti mancanti, che dovranno essere inviati all'EBLART, entro 30 giorni, pena la decadenza della domanda.

L'EBLART si riserva di accertare tramite i delegati di bacino incaricati dal Comitato Esecutivo, la rispondenza a verità di quanto dichiarato, nonché la possibilità di richiedere in visione le scritture contabili. Si riserva altresì anche la facoltà di ridurre l'importo richiesto. Il Comitato Esecutivo esaminerà le domande presentate entro la prima riunione del Comitato a ciò dedicata, deliberando sulla loro ammissibilità al contributo del FSR.

Le richieste saranno evase secondo l'ordine cronologico di spedizione (data del timbro postale della raccomandata, data di trasmissione fax o data di invio all'indirizzo PEC dell'EBLART), fino ad esaurimento dei fondi assegnati alle singole prestazioni dal piano economico-finanziario annuale.

Le erogazioni del FSR hanno carattere di provvidenza. Esse impegnano l'EBLART ad intervenire nei casi indicati e nelle modalità fissate nel presente regolamento, nel limite delle disponibilità economiche previste dal piano annuale.

Le provvidenze del FSR saranno erogate 60 giorni dalla data di approvazione del Comitato Esecutivo.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l'EBLART comunicherà i motivi all'impresa entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. L'azienda può chiedere il "riesame della domanda" specificando per iscritto i motivi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di non accoglimento.

# ELENCO DELLE PRESTAZIONI

## SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI

- Congedo di maternità.
- Congedo parentale. Aspettativa facoltativa per maternità.

## CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

- Investimenti per l'adeguamento degli impianti alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela ambientale;
- Ripristino del ciclo produttivo, interrotto per cause accidentali, eventi atmosferici eccezionali, calamità naturali;
- Incremento dell'occupazione;
- Formazione tecnico-professionale degli apprendisti nel contratto dell'apprendistato professionalizzante
- Aggiornamento tecnico-professionale di titolari, soci e collaboratori familiari di imprese artigiane;
- Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ex. Art 37 dlgs 81/08;
- Certificazione della qualità di prodotto, processo e ambientale, deposito brevetti.

## SUSSIDI ALLE FAMIGLIE

- Sostegno alle famiglie di lavoratori dipendenti, titolari e soci di imprese artigiane.

## PRESTAZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI



# CONGEDO DI MATERNITÀ

## TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene con una provvidenza a favore delle lavoratrici assunte da almeno 12 mesi, che usufruiscono di un congedo per maternità.

Per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice. Per tutto il periodo del congedo, l’INPS riconosce il diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro.

## MISURA DELLE PROVVIDENZE

L’Eblart prevede il riconoscimento, qualora il contratto applicato non contempli l’integrazione da parte dell’azienda nei 5 mesi di assenza obbligatori, di una integrazione al trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro.

L’integrazione verrà liquidata in una unica soluzione al termine del periodo di maternità obbligatoria.

## PROCEDURA

La domanda (Mod\_06) deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione del congedo di maternità.

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Copia della domanda di congedo per maternità presentata all’INPS;
- copia della domanda consegnata al datore di lavoro;
- copia busta paga mese precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro.



## CONGEDO PARENTALE. ASPETTATIVA FACOLTATIVA PER MATERNITÀ

### TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il contributo del FSR-EBLART per congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 6 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 6 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora;
- al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.

Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi 6 anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

### MISURA DELLE PROVVIDENZE

Alle lavoratrici e ai lavoratori che possono usufruire dell'indennità per congedo parentale, al momento del rientro definitivo al lavoro il Fondo Sostegno al Reddito riconoscerà una prestazione integrativa dell'indennità corrisposta dall'INPS fino a garantire il 50% della retribuzione percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione dal lavoro, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

### PROCEDURA

La domanda (Mod\_07) deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine del congedo.

I genitori che usufruiranno del congedo parentale in modo frazionato, in un arco di tempo superiore ad uno o più anni solari, dovranno inoltrare all'EBLART, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di fruizione, una dichiarazione attestante i giorni di astensione effettuati nell'anno trascorso (Mod\_07bis).

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- copia della domanda di congedo parentale presentata al datore di lavoro;
- copia della domanda di congedo parentale presentata all'INPS;
- copia busta paga mese della prima interruzione per maternità;
- dichiarazione del datore di lavoro di ripresa dell'attività lavorativa.

## PRESTAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE



# INVESTIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE

## TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il Fondo interviene a favore delle imprese artigiane erogando contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili, in sostituzione e/o adeguamento di quelle obsolete, ed in ragione del contenuto di sicurezza presente nelle nuove attrezzature.

Il FSR interviene, altresì, nei casi di ristrutturazioni aziendali volte al risanamento ambientale e alla messa a norma degli impianti ai fini della sicurezza: nello specifico:

- Miglioramenti della prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso l'adeguamento degli impianti alle normative vigenti.
- Contenimento della rumorosità negli ambienti di lavoro.
- Contenimento delle emissioni in atmosfera.
- Investimenti tesi ad una riduzione dei consumi energetici e ad una minore produzione di rifiuti.
- Trattamento degli scarichi idrici.
- Adeguamento HACCP - D.Lgs. 155/97.

## MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il contributo consiste nel rimborso del 20% delle spese sostenute dall'azienda, per un massimo complessivo di € 7.500 in 36 mesi.

## PROCEDURA

La domanda di contributo (Mod\_08) deve essere presentata:

- Entro il 31/07 dell'anno in corso per spese sostenute nel 1° semestre dello stesso anno;
- Entro il 31/01 dell'anno seguente per spese sostenute nel 2° semestre dell'anno in corso.

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Relazione che illustri le motivazioni e i contenuti dell'investimento;
- Copia delle fatture quietanzate.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di:

- autocertificazione sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell'azienda di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Mod\_Dich\_Sic).

## RIPRISTINO DEL CICLO PRODUTTIVO, INTERROTTO PER CAUSE ACCIDENTALI, EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI, CALAMITÀ NATURALI

### TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Per eventi atmosferici eccezionali si intendono: uragani, trombe d'aria, fulmini, grandine, neve, quando detti eventi violenti sono caratterizzati da effetti prodotti su diverse aziende sulla stessa area.

Per calamità naturali si intendono: terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, incendio dell'azienda provocato da incendio di boschi e colture comunicanti con la stessa.

Il Fondo interviene a favore delle aziende quando si verifichi un danno diretto alle stesse per il ripristino dell'attività lavorativa.

### MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il Fondo interviene nella misura massima del 30% delle spese sostenute dall'azienda, per un massimo di € 8.000 annue.

### PROCEDURA

La domanda (Mod\_09) deve essere inoltrata all'Ente entro 180 giorni dalla data dell'evento.

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Perizia dei danni subiti;
- Copia delle fatture quietanzate dei costi sostenuti per il ripristino dell'attività lavorativa;
- Dichiarazione della p.a. da cui si rileva l'evento (comune, vigili del fuoco, ecc.);
- Autocertificazione (non aver ottenuto il risarcimento totale dall'assicurazione; aver/non aver richiesto/ottenuto, per lo stesso motivo, contributi da parte di altri enti).

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di:

- autocertificazione sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell'azienda di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Mod Dich Sic).

## INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

### TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il FSR concede contributi alle imprese che incrementano l'organico assumendo dipendenti a tempo indeterminato (non provenienti dall'Apprendistato)

Le assunzioni incentivate devono comportare un incremento occupazionale netto. Tale incremento è calcolato con le modalità indicate nei commi 6 e 7 dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 76/2013, ovvero sulla base della differenza tra il numero degli occupati a tempo indeterminato rilevato al termine del mese di assunzione e la media mensile occupazionale nei 12 mesi precedenti la data di assunzione.

Ai fini del calcolo della forza occupazionale, si rilevano al termine di ogni mese, i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato full time e part time. Sono esclusi dal conteggio i contratti a termine, apprendistato, contratto a progetto, etc. I lavoratori part-time saranno computati proporzionalmente in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro.

Le dimissioni volontarie dei lavoratori producono comunque effetto ai fini della valutazione della riduzione del personale. Le imprese sono tenute a salvaguardare i livelli occupazionali per i 12 mesi successivi all'assunzione, pena il rimborso del contributo erogato.

Si ha diritto al contributo del FSR se sono rispettati principi definiti dalla Legge n. 92/2012 al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione.

### MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il contributo concesso è correlato all'entità dell'incremento occupazionale: € 500 per ogni incremento pari a 0,50:

Esempio:

- Differenza = > 0,50 (da 0,50 a 0,99) contributo € 500
- Differenza = > 1,00 (da 1,00 a 1,49) contributo € 1.000
- Differenza = > 1,50 (da 1,50 a 1,99) contributo € 1.500
- Differenza = > 2,00 (da 2,00 a 2,49) contributo € 2.000
- .....
- .....

Il contributo sarà aumentato del 30% se l'incremento occupazionale è dovuto all'assunzione di donne.

### PROCEDURA

La domanda (Mod\_10) va presentata entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la nuova assunzione da incentivare.

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Modello UNILAV di assunzione.
- Modello UNILAV di trasformazione.
- Scheda professionale e anagrafica rilasciate dal Centro per l'Impiego.
- Modello UNIEMENS dei 12 mesi precedenti la data della nuova assunzione.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di:

- autocertificazione sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell'azienda di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Mod\_Dich\_Sic).

# FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE DEGLI APPRENDISTI NEL CONTRATTO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

## TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il Fondo eroga contributi alle imprese per lo svolgimento della formazione interna degli apprendisti nel contratto dell'apprendistato professionalizzante, finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, secondo quanto previsto dalle norme in materia e dai CCNL dell'artigianato. I contributi sono concessi a condizione che sia stato assolto l'obbligo della formazione trasversale e sono relativi ai costi sostenuti dalle imprese per l'acquisto di servizi di consulenza finalizzati alla pianificazione, al monitoraggio, alla valutazione e alla certificazione delle competenze e per lo svolgimento delle attività formative interne e/o esterne erogate da Enti accreditati dalle Regioni e/o da agenzie formative emanate dalle parti sociali costituenti l'EBLART.

## MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il sussidio è erogato nella misura annua del 50% del costo del "servizio di formazione", con un massimale di € 500,00 ad azienda per anno solare.

## PROCEDURA

La domanda (Mod\_11) deve essere presentata:

- Entro il 31/07 dell'anno in corso per spese sostenute nel 1° semestre dello stesso anno;
- Entro il 31/01 dell'anno seguente per spese sostenute nel 2° semestre dell'anno in corso.

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- copia Mod. UNILAV degli apprendisti coinvolti;
- copia Piano Formativo Individuale degli apprendisti coinvolti;
- Relazione sulle attività formative interne e/o esterne svolte;
- Fattura quietanzata o equivalente documentazione comprovante le spese sostenute.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di:

- autocertificazione sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell'azienda di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Mod\_Dich\_Sic).

## AGGIORNAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE DI TITOLARI, SOCI E COLLABORATORI FAMILIARI DI IMPRESE ARTIGIANE

### TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'Eblart si propone di favorire e sostenere le imprese per l'aggiornamento tecnico-professionale inerente l'attività svolta, di titolari, soci e collaboratori familiari di imprese artigiane.

### MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il sussidio è concesso nella misura del 50% del costo della formazione, e con un massimale annuo di € 500,00 ed è relativo ad almeno 16 ore di formazione effettuate nell'anno solare oggetto della richiesta di contributo.

### PROCEDURA

La domanda (Mod\_12) deve essere presentata:

- Entro il 31/07 dell'anno in corso per spese sostenute nel 1° semestre dello stesso anno;
- Entro il 31/01 dell'anno seguente per spese sostenute nel 2° semestre dell'anno in corso.

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Documentazione attestante la partecipazione ad attività formativa del titolare, socio e/o collaboratore;
- Fattura quietanzata o equivalente documentazione comprovante le spese sostenute.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di:

- autocertificazione sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell'azienda di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Mod\_Dich\_Sic).

## FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI - EX. ART 37 DLGS 81/08

### TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Com'è noto l'art 37 del D.lgs. 81/08 prevede l'obbligo per i datori di lavoro di assicurare ai lavoratori e ai loro rappresentanti "una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza". Stabilisce, inoltre, che "la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi" e deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici presenti nel settore e nel territorio. Alla luce di queste disposizioni normative e nell'intento di incoraggiare e sostenere la "cultura della sicurezza", l'Eblart eroga contributi alle imprese artigiane per lo svolgimento di corsi di formazione rivolti ai lavoratori e ai loro rappresentanti e organizzati in collaborazione con l'OPRA Lazio.

### MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il sussidio è concesso nella misura del 50% del costo del corso di formazione, con un massimale annuo di € 300 (Corsi svolti in collaborazione con OPRA Lazio).

### PROCEDURA

La domanda (Mod\_13) deve essere presentata:

- Entro il 31/07 dell'anno in corso per spese sostenute nel 1° semestre dello stesso anno;
- Entro il 31/01 dell'anno seguente per spese sostenute nel 2° semestre dell'anno in corso.

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Documentazione attestante la partecipazione al corso dei dipendenti/collaboratori o del RLS.
- Attestazione dell'OPRA Lazio comprovante il rilascio della collaborazione.
- Fattura quietanzata o equivalente documentazione comprovante le spese sostenute.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di:

- autocertificazione sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell'azienda di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Mod Dich Sic).



## CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DI PRODOTTO, PROCESSO E AMBIENTALE, DEPOSITO BREVETTI

### TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'Eblart concede alle imprese artigiane contributi per la certificazione del sistema di qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000 e successivi aggiornamenti, e dei sistemi di qualità ambientale ISO 14001, Emas, ecc.

L'Eblart, inoltre, eroga contributi a fronte di spese sostenute per:

- Procedure relative all'apposizione del Marchio CE (prove, test di laboratorio, consulenze, certificazione);
- Deposito di brevetti.

### MISURA DELLE PROVVIDENZE

Rimborso del 20% delle spese sostenute nei confronti di enti certificatori accreditati, sia in Italia che all'estero, per un contributo massimo complessivo di € 7.500 in 36 mesi.

### PROCEDURA

La domanda (Mod\_13) deve essere presentata:

- Entro il 31/07 dell'anno in corso per spese sostenute nel 1° semestre dello stesso anno;
- Entro il 31/01 dell'anno seguente per spese sostenute nel 2° semestre dell'anno in corso.

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Relazione che illustri le motivazioni e i contenuti dell'investimento;
- Copia delle fatture quietanzate.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di:

- autocertificazione sottoscritta dal Titolare/Rappresentante Legale dell'azienda di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Mod\_Dich\_Sic).

## PRESTAZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE



## SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI LAVORATORI DIPENDENTI, TITOLARI, SOCI, COADIUVANTI DI IMPRESE ARTIGIANE

### TIPOLOGIA DI INTERVENTO

La prestazione prevede sussidi alle famiglie di lavoratori dipendenti, titolari, soci, coadiuvanti di imprese artigiane per le tipologie di seguito indicate:

- Rette asili nido
- Tasse universitarie
- Acquisto testi scolastici

Le domande per l'Anno scolastico/Accademico in corso possono essere presentate con **ISEE non superiore a 25.000 €**. Ogni nucleo familiare può presentare più domande, tra loro cumulabili.

### MISURA DELLE PROVVIDENZE

Contributo annuale:

- Fino a € 400 per figlio, per **frequenza asili nido**;
- Fino a € 300 per il primo figlio, € 210 dal secondo figlio, per **tasse universitarie** (sono esclusi gli studenti fuori corso);
- Fino a € 200 per il primo figlio, € 140 dal secondo figlio, per **acquisto testi scolastici** (scuola media inferiore e superiore).

### PROCEDURA

La domanda (Mod\_16) va inoltrata all'Ente entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento dell'intero importo.

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

#### Rette asili nido

- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Copia ricevuta spese sostenute (A.S. - ISCRIZIONE E RETTE pagate).

#### Tasse universitarie

- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Copia ricevuta tasse universitarie (A.A.);
- Piano Carriera aggiornato all'A.A..

#### Acquisto testi scolastici

- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Elenco testi scolastici (A.S.);
- Copia ricevuta o fattura di acquisto dei testi scolastici.

Tutte le domande di contributo dovranno, inoltre, essere corredate di:

- documento di identità del richiedente.